CAMERA DEI DEPUTATI N. 2195

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, PICCHIONI, ANIASI, MAMMÌ, BOZZI

Presentata il 17 maggio 1978

Riordinamento dell'Ente teatrale italiano

Onorevoli Colleghi! — Con il disegno di legge n. 1629, presentato dal Ministro del turismo e dello spettacolo d'intesa con il Ministro del tesoro, si è prevista la concessione all'Ente teatrale italiano di un contributo di 500 milioni di lire per la definitiva copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori di ristrutturazione, consolidamento e restauro del teatro Valle e per il ripiano dei disavanzi di gestione dell'Ente.

I parlamentari presentatori della proposta di legge intendono cogliere questo segno di attenzione verso l'Ente teatrale italiano per proporre la riforma dell'istituto, il cui atto costitutivo risale alla legge 19 marzo 1942, n. 365.

Con il nuovo assetto proposto, i firmatari hanno inteso correlare anche normativamente l'attività dell'ETI alle nuove esigenze maturate nel corso degli ultimi anni e, prioritariamente, al ruolo direttamente assunto dalle regioni per lo sviluppo dell'attività teatrale sull'intero territorio nazionale.

Le finalità istitutive dell'ETI vengono adeguate alla nuova realtà del teatro italiano, in particolare nella direzione del coordinamento dell'attività di distribuzione teatrale tra le regioni. Inoltre, la proposta di legge intende realizzare le condizioni per lo sviluppo di attività di distribuzione teatrale nelle regioni prive di strutture organizzative idonee, con particolare riferimento a quelle dell'Italia meridionale ed insulare, obiettivo quest'ultimo che viene considerato di assoluta priorità.

La caratterizzazione dell'attività dell'ETI avviene in un ambito, che negli ultimi anni ne ha connotato la funzione promozionale, di svolgimento e di coordinamento di un'attività organica di distribuzione teatrale, anche promozional-

mente intesa, con esclusione di dirette assunzioni di responsabilità nel settore della produzione teatrale.

Per il migliore conseguimento di questi scopi è apparso essenziale dotare l'ente di organi direttivi democraticamente rappresentativi delle forze che hanno più immediate responsabilità progettuali ed operative nel settore del teatro di prosa, e cioè le realtà territoriali – e questo anche nella linea del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 – e le categorie della produzione teatrale nel rispetto delle loro diverse articolazioni.

La ristrutturazione dell'Ente teatrale italiano e la migliore individuazione delle sue nuove finalità impongono la necessità di sollevare l'ente dai gravami finanziari pregressi. Al riguardo, il contributo di 500 milioni di lire previsto dalla presente proposta non appare congruo. Si renderà pertanto necessario provvedere in altra sede all'integrazione dello stanziamento in questione.

È importante sottolineare che la presentazione della proposta di legge intende testimoniare la volontà di avviare concretamente il processo per la definizione della legge organica sul teatro di prosa, della quale occorre accelerare i tempi dell'iniziativa governativa e del confronto tra le forze politiche, anche per ottemperare al disposto dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 che individua nel 31 dicembre 1979 il termine ultimo per la legge di riforma del teatro di prosa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Ente Teatrale Italiano, istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365, e classificato nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ha lo scopo di promuovere, nel quadro delle direttive emanate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, l'incremento e la diffusione delle attività teatrali e di pubblico spettacolo nel territorio nazionale ed all'estero.

A tal fine l'ente provvede:

- a) al coordinamento sul piano nazionale della circolazione dei complessi teatrali, instaurando anche rapporti organici di consulenza e collaborazione con organismi che promuovono o svolgono attività di distribuzione teatrale a livello regionale;
- b) alla promozione, al coordinamento e, ove occorra, alla programmazione e gestione di attività teatrali nell'Italia meridionale ed insulare con esclusione di proprie attività produttive;

- c) alla programmazione di sale teatrali anche tramite la gestione diretta di esercizi teatrali di proprietà o in uso in base ad accordi o convenzioni con enti, organismi ed imprese, promotori di iniziative locali per la realizzazione di una rete coordinata di distribuzione teatrale;
- d) alla promozione di iniziative teatrali italiane all'estero e di iniziative straniere in Italia;
- e) alla raccolta e diffusione di elementi, notizie e dati relativi alle attività teatrali, ai fini di documentazione e di studio.

ART. 2.

I commi primo, secondo, terzo, quarto e settimo dell'articolo 4 della legge 19 marzo 1942, n. 365 e successive modificazioni, sono abrogati.

Organi dell'Ente sono:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Collegio dei revisori.

ART. 3.

Il presidente scelto fra persone particolarmente qualificate ed esperte nell'attività o nella cultura teatrale, è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo; sovrintende alla gestione ed al funzionamento dell'Ente, di cui ha la legale rappresentanza.

In caso di eccezionale necessità ed urgenza ha facoltà di emanare provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione del Comitato stesso.

Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

Qualora, nel corso del triennio, si verifichi una vacanza nella carica, il presidente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Al presidente spetta una indennità di carica la cui misura sarà fissata con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 4.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto da:

- a) il presidente dell'ente;
- b) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- c) un rappresentante per ciascuno degli enti di cui all'articolo 2, lettera a) della legge 19 marzo 1942, n. 365, da questi designati tra esponenti della critica o della cultura teatrale:
- d) tre rappresentanti indicati rispettivamente dalle regioni dell'Italia settentrionale, dell'Italia centrale, dell'Italia meridionale;
- e) quattro rappresentanti degli organismi teatrali regionali di distribuzione promossi dalle regioni o dagli enti locali;
- f) sei rappresentanti degli organismi professionali di produzione teatrale;
- g) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo.

Il consiglio di amministrazione elegge un vice presidente, fra i componenti di cui alle lettere e) ed f), che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il rappresentante di cui alla lettera b) viene scelto fra i funzionari della Direzione generale dello spettacolo.

Le designazioni dei componenti di cui alle lettere d) ed e) sono effettuate dalle regioni.

I componenti di cui alla lettera e) verranno designati dalle regioni tra i rappresentanti degli organismi teatrali regionali di distribuzione, promossi dalle stesse o dagli Enti locali.

Le designazioni dei componenti di cui alla lettera f) sono effettuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione dell'organizza-

zione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa.

La designazione del componente di cui alla lettera g) è effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Qualora decorso il termine di 45 giorni dalla richiesta, non sia stato provveduto alla designazione dei nominativi dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, i componenti stessi sono designati d'ufficio dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il consiglio di amministrazione, per il conseguimento delle finalità istituzionali, delibera:

- a) lo statuto dell'ente:
- b) le linee di programmazione e di politica culturale dell'ente;
- c) il bilancio preventivo, il programma annuale di attività ed il conto consuntivo:
- d) il regolamento giuridico ed economico del personale;
- e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili:
- f) il regolamento di amministrazione e di contabilità;
 - g) l'ordinamento dei servizi.

Lo Statuto dell'ente viene approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro del tesoro e deve prevedere l'istituzione di una consulta nazionale di cui facciano parte, tra l'altro, rappresentanti delle regioni e degli enti locali, delle associazioni culturali, dei critici teatrali, degli attori e degli autori drammatici. La Consulta deve essere convocata, in conferenza di servizio e sentita almeno prima della predisposizione delle linee di programmazione e di politica culturale dell'ente nonché del bilancio preventivo e consuntivo.

Le deliberazioni di cui alla lettera e) debbono essere approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di 90

giorni dal ricevimento degli atti scaduto il quale le deliberazioni diventano esecutive.

Le deliberazioni di cui alla lettera c) sono sottoposte all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Le deliberazioni di cui alle lettere d), f) e g) sono approvate secondo le modalità stabilite dall'articolo 29 della legge di cui al precedente comma.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui vengano trattate questioni concernenti il personale dell'ente può partecipare, con voto consultivo, un rappresentante del personale stesso designato dall'apposita commissione di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 5.

Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo su indicazione del consiglio di amministrazione.

Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il direttore generale coadiuva il presidente nella gestione dell'Ente e cura le esecuzioni delle deliberazioni degli organi dell'Ente, sovrintende alle attività degli uffici, esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo Statuto e dagli organi dell'Ente, provvedendo tra l'altro a stipulare i contratti con le compagnie e le convenzioni di cui alla lettera c) dell'articolo 1, e quelle con gli istituti bancari, nell'interesse dell'ente, e a eseguire le deliberazioni del consiglio e del comitato in ordine alla concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni emanando i conseguenti provvedimenti formali.

Ove il direttore generale sia scelto tra i funzionari dell'ente, è riconosciuto allo

stesso, alla scadenza del contratto a tempo determinato, il diritto di rientrare anche in soprannumero, nel ruolo dell'ETI con la qualifica e nella posizione corrispondenti a quelle rivestite al momento della nomina a direttore generale.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, non si applica al direttore generale nominato antecedentemente all'entrata in vigore della legge stessa.

ART. 6.

Il comitato esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto:

- 1) dal presidente dell'ente;
- 2) dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui al precedente articolo 4 lettera b);
- 3) da un rappresentante degli enti fondatori, da un rappresentante degli organismi teatrali regionali di distribuzione, da un rappresentante degli organismi di produzione, prescelti tra i componenti del consiglio stesso.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo provvede alla gestione dell'ente. Ad esso spetta:

- a) predisporre il programma annuale di attività dell'ente e darvi attuazione, dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione; attuare e promuovere il coordinamento nazionale della circolazione dei complessi teatrali, nonché iniziative di studio e documentazione volte a facilitare la divulgazione della cultura teatrale;
- b) deliberare i criteri operativi della programmazione e quelli della gestione dei teatri:
- c) autorizzare l'impiego dei fondi e le operazioni finanziarie di ordinaria amministrazione;
- d) nominare il personale, adottando i provvedimenti relativi al rapporto di impiego ai sensi del regolamento organico;

e) ratificare i provvedimenti urgenti adottati dal presidente e gli atti adottati dal direttore generale per assicurare in caso di necessità il movimento delle compagnie ed il funzionamento dei teatri.

ART. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo assiste il collegio dei revisori.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 dell'articolo 4 della legge 19 marzo 1942, n. 365.

I componenti del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il personale addetto ai teatri gestiti dall'ETI continua ad essere disciplinato dalla contrattazione collettiva di diritto privato ed è escluso dalla normativa della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

ART. 8.

All'Ente teatrale italiano è concesso un contributo straordinario di lire 500 milioni in aggiunta a quello di lire 300 milioni disposto con legge 5 agosto 1975, n. 411, per la definitiva copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori di ristrutturazione, consolidamento e restauro del Teatro Valle e per il parziale ripiano dei disavanzi di gestione.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto l'occorrente variazione di bilancio.